

► COMUNE DI ORNAVASSO

Servizio Carte d'Identità

RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art.3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 con le successive modificazioni ed integrazioni e le circolari del Ministero dell'Interno;

► Il Comune di Ornavasso avvierà, a decorrere dal 03 settembre 2018, la procedura di emissione della nuova Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.). La nuova Carta di Identità Elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, etc).

Tutte le carte di identità cartacee già in circolazione **rimarranno pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata**: la nuova C.I.E. verrà rilasciata solo a tale scadenza oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l'utilizzabilità.

La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto al precedente documento cartaceo:

- Tre anni di validità per i minori di età inferiore a tre anni;
- Cinque anni di validità per i minori di età compresa tra i tre ed i diciotto anni;
- Dieci anni di validità per i cittadini maggiorenni

Il costo della C.I.E. è stabilito in € 22,00 (di cui € 16,79 vanno allo Stato ed € 5,21 al Comune) da pagare allo sportello comunale in contanti, al momento del rilascio della ricevuta di richiesta di emissione della C.I.E.

Il processo di produzione e stampa del documento avviene a cura del Ministero dell'Interno – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – che farà pervenire il documento al cittadino **entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta**, all'indirizzo indicato dal richiedente.

Considerati i tempi di consegna della nuova C.I.E., **è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l'emissione del nuovo documento elettronico, dato atto che non è possibile il rilascio immediato dello stesso.**

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 15/20 minuti a persona.

Ciò significa che i tempi di attesa sono maggiori rispetto a quelli previsti in precedenza per il rilascio della carta d'identità cartacea.

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro che risultano iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente di questo Comune. Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore) munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

Cosa serve per richiedere la C.I.E.?

- Carta d'Identità scaduta o in scadenza o deteriorata oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d'identità resa presso le autorità competenti;
- Una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (conformità ICAO) ovvero: su sfondo chiaro uniforme, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposto da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile)
- Tessera sanitaria – codice fiscale in corso di validità;
- € 22,00 in contanti.

Il cambio di residenza (iscrizione anagrafica) non costituisce motivo di rilascio anticipato della Carta d'Identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31/12/1992 n.24).

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per tutti i cittadini italiani. Quando non è valida per l'espatrio appare apposita dicitura. Al fine di ottenere il rilascio della Carta d'Identità valida per l'espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l'assenza delle cause ostative al rilascio del Passaporto/Carta d'Identità, ai sensi dell'art.3 della Legge 21/11/1967 n.1185. Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve

essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire, anche per via telematica, una dichiarazione di consenso all'espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in Tribunale. In mancanza dell'assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l'espatrio.

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, **a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali**, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa. All'acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

Al termine della procedura di richiesta verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E. e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso ufficio comunale e permetterà di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l'autenticazione in rete mediante tale mezzo. Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto. La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti Nazionale.

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute od altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad ex. un familiare) dotata di delega scritta, potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E. l'Ufficiale d'Anagrafe segnalerà l'impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell'identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale d'Anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E.

A partire dal 03 settembre 2018, presso il Comune di Ornavasso sarà obbligatoria la procedura di rilascio della sola C.I.E. e non è più previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo se non nei seguenti casi eccezionali:

- Cittadini iscritti all'AIRE;
- Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per i motivi stabiliti dalla Circolare Ministeriale 4/2017.

In tali casi di urgenza il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i, indicando chiaramente la circostanza invocata nonché la modalità in cui l'Ufficio può controllare la dichiarazione stessa nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in caso contrario, la documentazione, ancorché differita, della circostanza invocata dovrà essere prodotta, entro il termine fissato dall'Ufficio, dal cittadino che l'ha indicata. **In mancanza o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza stessa, il cittadino sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del precitato DPR n.445/2000.**

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Anagrafe del Comune di Ornavasso durante l'orario di servizio.

Dalla residenza comunale, li 09 agosto 2018

Il Responsabile del Servizio
Filippo Cigala Fulgosi

cod. N0679